



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CONDIZIONI DI TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ATTIVITA’ DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI STRADA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “EDUCATIVA PARTECIPATA PER UN TERRITORIO INCLUSIVO” – PIANO INTEGRATO CENTRO STORICO -

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE di GENOVA – Direzione Politiche Sociali Via di Francia 1 cap 16149 Genova –
PEC. dpsgarecontabilita.comge@postecert.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RUP, ai sensi dell’art.31 del Codice è il Dott.
Cavalli Massimiliano – Direttore della Direzione Politiche Sociali –

CIG 9255313DE4

LOTTO UNICO – CPV - 85311300-5

L’appalto non è stato suddiviso in lotti (Lotto Unico) in quanto trattasi di un servizio omogeneo non frazionabile ai fini dell’efficace conduzione dello stesso.)

Le comunicazioni, informazioni e richieste di chiarimenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “*Comunicazioni*” presente sulla piattaforma MEPA.

Ai sensi dell’art.76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC

Si evidenzia che il Comune di Genova si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna.

ART. 1 - OGGETTO – DESTINATARI - DURATA

1. Costituisce **oggetto** della presente Trattativa l’affidamento, del servizio di “*Attività Educativa Territoriale e di Strada*” (AES) nell’ambito del Piano Integrato Centro Storico, per la realizzazione del Progetto denominato “*Educativa Partecipata per un territorio inclusivo*”;
2. **I Destinatari** delle attività sono i gruppi spontanei di minorenni e giovani adulti presenti nelle zone individuate dalla presente Trattativa, in particolare:

bambini a partire dai sei anni, ragazzi adolescenti e giovani adulti presenti sul territorio cittadino e che appartengono a nuclei fragili connotati da disagio economico e/o relazionale o che presentano situazioni di scarsa socializzazione, con carenza di riferimenti positivi e/o che fanno un uso confuso e disorientato del tempo libero.

3. La **durata** dell'appalto è di 8 **mesi**. Nel caso in cui la situazione dovesse richiederlo nell'interesse dei minori coinvolti nel servizio, sarà possibile prevedere un rinnovo del presente contratto per ulteriori 2 mesi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice appalti. In caso di assoluta necessità l'amministrazione si riserva la facoltà di aumentare il servizio ai sensi dell'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016.

4. **Luogo di svolgimento del servizio**

L'intervento educativo di strada si dovrà realizzare nelle aree individuate in accordo con l'ATS/UCST e con il Centro Servizi per la Famiglia e deve presentare caratteristiche di flessibilità che consentano di intervenire tempestivamente in contesti specifici nei quali si ravveda l'insorgere di criticità educative.

In considerazione della specificità del territorio del Centro Storico, particolare riguardo dovrà essere previsto per le seguenti zone:

Porto Antico: l'area si caratterizza per la presenza, consolidatasi negli ultimi mesi, di minori (11-12 anni) di fatto soli, in una situazione di potenziale rischio.

Area limitrofa ai Giardini Luzzati: l'area si caratterizza per la presenza costante di ragazzi adolescenti, spesso conosciuti dai servizi sociali ed educativi territoriali, ma fuoriusciti dai percorsi di accompagnamento socio-educativo. Appare necessario offrire iniziative, opportunità e presenza educativa anche al fine di contrastare il rischio di comportamenti devianti e pericolosi per la salute fisica e psichica dei minori stessi.

Via Prè e zona limitrofa: l'area si caratterizza per la presenza costante di minori che vivono una situazione generale di povertà educativa, soggetti al rischio di esposizione a modelli di devianza e violenza. Risulta necessario potenziare i presidi educativi presenti sul territorio prevedendo una presenza educativa anche in orario serale.

Altre aree di intervento potranno essere individuate laddove i gruppi informali di giovani adulti dovessero rimandare la necessità di porre in essere iniziative di valorizzazione di diritti soggettivi nel rispetto dei doveri sociali.

L'obiettivo dell'equipe educativa sarà quello di creare connessioni fra i singoli e le istituzioni per promuovere esperienze di partecipazione attiva per formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

ART.2 - NORME CHE REGOLANO L'AFFIDAMENTO

1. La partecipazione alla Trattativa Diretta e l'esecuzione del servizio sono disciplinati dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA *SERVIZI* di CONSIP: Condizioni generali di contratto relative ai *Servizi* e Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'Oneri "SERVIZI" per l'abilitazione dei prestatori di *Servizi Sociali*. In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le Condizioni Particolari di Trattativa stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime. Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti), dal Regolamento a

Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

ART.3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'operatore economico invitato formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

a) OFFERTA ECONOMICA:

- **Modulo** allegato, firmato digitalmente dal legale rappresentante.
- **Modulo** predisposto dalla Piattaforma Mepa di Cosip

b) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- **Modulo DGUE** debitamente compilato;
- **Modulo Dichiarazioni integrative al DGUE** debitamente compilato;
- **Indicazione del conto corrente dedicato** anche in via non esclusiva ai sensi dell'art.3 L.136/20210 su cui verrà effettuato il pagamento e delle persone titolari o delegate ad operare su detto conto;
- **Passoe**
- **Indicazione del proprio regime fiscale** (eventuali esenzioni IVA e imposta di BOLLO);
- **Indicazione del Referente del servizio;**
- **(Eventuale) Dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese**, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e di ciascuna Società mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.;

In caso di costituendo RTI il Modulo DGUE e Dichiarazione integrativa al DGUE dovranno essere compilati e sottoscritti da parte di tutti i componenti il costituendo RTI.

ART.4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

4.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

4.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'affidatario **a pena di esclusione**, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali, ex art 83 comma 1 lettere a) b) e c) D.lgs. 50/2016.

4.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 CO. 1 LETT. A)

Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; oppure, laddove l'operatore economico non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla

C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione in un registro professionale o nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore tenuti dai competenti organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari, purché tali Enti prevedano nello Statuto principi e attività strettamente compatibili con le finalità di cui alla presente gara, attestabili mediante produzione di copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente.

4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 CO. 1 LETT. B)

Fatturato globale minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore **al 30% del valore della base di gara IVA esclusa.**

Il settore di attività è quello dei “*. Il settore di attività è quello dei servizi socio educativi diurni per minori, giovani adulti e famiglie*”

Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs.50/2016, mediante:

- una dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del n.445/2000 dal soggetto od organo preposto al controllo contabile ove presente, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 CO. 1 LETT. C)

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

L'affidatario deve aver eseguito nell'ultimo triennio (anni 2019 – 2020 – 2021) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (*servizi socio educativi diurni per minori, giovani adulti e famiglie*)) di importo complessivo non inferiore al 30% del valore annuo posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016 mediante:

A) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con l'amministrazione/ente contraente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

B) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del contratto stipulato con il committente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

4.2.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei,

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 4.2.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande;

Il **requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 4.2.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il **requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4.2.3 lett. c)** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

ART. 5 – VALORE E IMPORTO DEL SERVIZIO

1. Il **valore massimo** complessivo preventivato per l'esecuzione del servizio **per 8 mesi** è definito in **Euro 45.686,72** al netto dell'IVA che comprende tutte le voci di spesa sotto elencate:
 - a. incontri mensili con i servizi socio educativi territoriali per la programmazione e verifica complessiva del servizio;
 - b. incontri periodici con i servizi socio-sanitari e le scuole del territorio;
 - c. l'acquisto di beni e servizi utili per la realizzazione delle attività;
 - d. la supervisione dell'equipe quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali e gestione delle dinamiche di gruppo - almeno cinque incontri l'anno;
 - e. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche e sulle problematiche relative al gruppo dei bambini/ragazzi di cui un fabbisogno di manodopera così suddiviso:
 - f. **260 ore mensili di Attività di Educativa di Strada – 2 operatori D1**
 - g. **16 ore mensili di coordinamento e progettazione – 1 operatore E/2;**

L'**unità di misura** è il "Costo orario del servizio" per un valore massimo di:

Euro 20,47 al netto dell'IVA per Educatore - Livello D1
Euro 24.29 al netto dell'IVA per Coordinatore - Livello E2,

Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà comprensivo di ogni qualsiasi spesa (spese varie e rimborsi, materiale didattico, strumenti, per l'espletamento delle attività) che l'Affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto e, in particolare, degli emolumenti che dovrà corrispondere ai propri collaboratori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica.

2. **L'importo contrattuale** sarà il prezzo offerto dall'operatore economico, in sede di Trattativa Diretta mediante il modulo allegato, per l'esecuzione del servizio, come previsto nelle presenti condizioni di Trattativa Diretta.

ART.6 - STIPULA DEL CONTRATTO – IMPOSTA DI BOLLO

1. Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico generato sulla piattaforma del portale MEPA di CONSIP. Ai sensi del DPR n.642/1972, il contratto concluso con MEPA è assoggettato all'imposta di bollo. L'affidatario prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno, inviando alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 ovvero attestazione di avvenuto pagamento, ovvero dichiarazione dell'eventuale titolo di esenzione dall'imposta di Bollo.

ART. 7 -- CONTENUTI – REQUISITI ORGANIZZATIVI – MODALITÀ –

1. Contenuti del servizio

Il Servizio "Attività Educative di Strada", per brevità AES, consiste in attività di facilitazione dei processi di socializzazione e di promozione della partecipazione alla vita del territorio rivolte a gruppi spontanei di minori e giovani adulti. Le differenti attività ludiche, didattiche espressive e di animazione sono realizzate sul territorio, anche in collaborazione con altri soggetti, enti e servizi presenti.

Tali attività hanno come finalità il sostegno all'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento; hanno caratteristiche di ampia flessibilità per permettere la possibilità di spostamento degli operatori sul territorio.

Il servizio consente, inoltre, di far conoscere ai giovani le risorse e le opportunità a loro destinate, di intercettarne precocemente i bisogni e facilitare loro l'accesso ai servizi competenti nelle situazioni di difficoltà personale e/o familiare.

2. Il servizio è finalizzato a:

- presidiare il territorio al fine di monitorare e migliorare le condizioni di bambini, adolescenti e giovani adulti favorendo la loro partecipazione alla vita sociale, il loro protagonismo, il loro rapporto con il mondo degli adulti;
- prevenire il disagio agendo sulle situazioni definite a rischio attraverso la promozione del benessere delle comunità locali;
- identificare i bisogni educativi, i fattori di rischio ed i danni relativi all'emarginazione, le situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di bambini, adolescenti e giovani adulti del

territorio, attraverso il contatto diretto con loro negli spazi e nei luoghi informali di aggregazione;

- favorire una lettura precoce del disagio relazionale dei minori del territorio;
- intercettare e facilitare l'accesso ai servizi pubblici nelle situazioni di difficoltà personale e/o familiare;
- progettare e realizzare interventi educativi specifici in accordo con l'ATS/UCST e con il coinvolgimento del tessuto sociale e associativo di riferimento.

3. Le Attività di Educativa di Strada offrono:

- sostegno educativo nell'ambito della socializzazione nei luoghi informali;
- sostegno dell'apprendimento scolastico attraverso la valorizzazione del gruppo dei pari nell'ambito del contrasto alla dispersione scolastica;
- fornire un servizio di ascolto attivo dei bisogni espressi dalle famiglie, dai gruppi di adolescenti e di giovani adulti del territorio e di orientamento alla costruzione di proposte e soluzioni ai problemi;
- accompagnamento delle famiglie, dei gruppi di adolescenti e di giovani adulti alla conoscenza delle risorse e delle opportunità territoriali;
- iniziative volte alla partecipazione giovanile e alla costruzione di rapporti con il mondo degli adulti.

4. Requisiti organizzativi

Per l'espletamento del servizio l'Affidatario dovrà individuare:

2 Educatori- Livello D1

1 Coordinatore - Livello E/2

L'intervento educativo si realizza in luoghi e spazi di aggregazione giovanile spontanea presenti sul territorio..

Qualora la situazione lo renda necessario è possibile definire un percorso educativo individuale promuovendo la partecipazione dei giovani al loro processo di aiuto e che coinvolga le famiglie

Si svolge nelle aree individuate in accordo tra l'ATS/UCST e il Servizio di AES per almeno 2 volte la settimana in orario flessibile prevalentemente compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00, in relazione alle esigenze espresse dall'ATS/UCST, con eventuale programmazione particolare dell'orario in estate e nelle pause didattiche.

Il rapporto educativo è di 1:10.

5. Modalità di attuazione del servizio

Il Servizio di AES pianifica le attività integrate con i servizi a sostegno della famiglia coordinandosi con la Commissione Mista del CSF che svolge le proprie attività con le altre agenzie educative del territorio e con la comunità locale.

In sintonia con i servizi del CSF, il Servizio di AES è coerente nel lavoro con le famiglie, avendo come obiettivo la rilevazione e decodifica dei bisogni e l'orientamento verso il sistema educativo e dei servizi.

L'Educativa di strada intercetta situazioni ad alta complessità che afferiscono anche all'area della tutela minorile; pertanto si devono programmare iniziative integrate con le funzioni esercitate dagli altri servizi ad alta intensità educativa operanti sul territorio.

Tenuto conto che l'obiettivo dell'equipe educativa sarà anche quello di creare connessioni fra i singoli e le istituzioni per promuovere esperienze di partecipazione attiva per formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, il gruppo degli educatori pianifica, realizza e verifica le attività educative necessarie al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

6. Compiti del Coordinatore

Il coordinamento garantisce sinergia tra l'ATS/UCST e le AES., nonché tra i singoli progetti educativi di strada realizzati nelle diverse aree individuate come oggetto degli interventi.

Il Coordinatore svolge la propria attività su due ambiti:

1. organizzazione, realizzazione e funzionamento delle Attività di Educativa di Strada:
 - è responsabile dell'organizzazione del lavoro di tutti gli interventi educativi territoriali di strada;
 - è garante dell'integrazione funzionale tra il Servizio di AES e le altre agenzie educative e di promozione del territorio;
 - verifica l'attività degli operatori del Servizio di AES in collaborazione con il coordinatore di ATS/UCST;
 - è referente del Servizio di AES e lo rappresenta verso l'esterno ed il Comune, anche con riferimento ai singoli casi e ai rapporti economici;
 - partecipa attivamente alle riunioni della Commissione Mista del CSF;
 - monitora mensilmente le risorse impegnate per l'esecuzione dei servizi;
 - monitora gli accessi alle diverse attività, verifica i progetti educativi in situazioni problematiche per l'eventuale ridefinizione degli obiettivi;
 - svolge una funzione di stimolo relativamente alla pianificazione e verifica dell'azione educativa, individuando strumenti idonei per il confronto tra gli educatori sia sugli aspetti gestionali che metodologici;
 - riferisce al Coordinatore di ATS/UCST e alla Direzione Politiche Sociali sull'andamento dell'attività, fornendo i dati e le informazioni richieste anche rispetto all'utilizzo delle risorse assegnate, attraverso la compilazione di strumenti di rendicontazione predisposti dalla Civica Amministrazione;
 - garantisce l'implementazione dei dati nel sistema informativo e ne è responsabile;
 - rileva il bisogno formativo degli educatori e struttura attività di formazione e di supervisione;
 - è responsabile della comunicazione interna al Servizio di AES;
 - garantisce la partecipazione attiva a momenti di raccordo con la Civica Amministrazione.
2. sviluppo della rete e della progettualità territoriale e promozione di attività complementari in collaborazione con l'ATS/UCST.

ART. 8 – QUALIFICHE E REQUISITI DEL PERSONALE

- 1) **Le funzioni di coordinamento** devono essere svolte da personale:
 - in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale con 5 anni di esperienza, documentati, nel coordinamento di servizi educativi; inquadrato nella qualifica funzionale E2 del CCNL Contratto collettivo nazionale per i dipendenti e soci delle Cooperative Sociali come da tabelle regionali relative al C.C.N.L. delle Cooperative Sociali attualmente vigente o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento; in grado di esprimere competenze tecniche, organizzative e gestionali-
- 2) **Le funzioni educative** devono essere svolte da personale:
 - ✓ in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
 - ✓ inquadrato nella qualifica funzionale D1 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

L’Affidatario, per meglio rispondere ai bisogni dell’utenza, può avvalersi, per le attività previste nelle presenti Condizioni di Trattativa Diretta, sia di personale educativo con qualifica di educatore socio-pedagogico sia di personale educativo con qualifica di educatore sociosanitario.

A richiesta del Comune l’Ente gestore è tenuto ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

Tutti gli operatori rispondono all’organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al servizio di cui alla presente Trattativa Diretta.

3) È necessario che il personale:

- a) non abbia a proprio carico procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
- b) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito “C.P.P.”) e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”);
- c) non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 38/2016 “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE –

1. Il Gestore si impegna a:
 - a) eseguire il servizio secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni di Trattativa Diretta e nell’Offerta presentata;
 - b) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell’espletamento dell’attività potrebbero derivare al personale, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
 - c) rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 – GDPR” del 25/5/2016 in materia di tutela della Privacy e dal D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
 - d) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico dell’Ente gestore;
 - e) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
 - f) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
 - g) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dalle presenti Condizioni di Trattativa;
 - h) garantire per i propri operatori il rispetto degli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e, a richiesta, esibire la documentazione che li attesti;

- i) laddove l'acquisto dei servizi sia finanziato mediante fondi che richiedono una rendicontazione particolare e separata rispetto alle restanti attività, il Gestore è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni che perverranno in merito dalla Stazione appaltante;
 - j) inviare alla Direzione Politiche Sociali, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati per ciascun operatore: dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza, ...), titoli professionali ed attestazione dei requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di "x" ore/full time, ...), indicazione delle tipologie di attività svolte, ore mensili impiegate finanziate dal Comune di Genova. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Affidatario formalmente ed almeno 48 ore prima dell'effettivo impiego.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti/titoli del personale impiegato dal Gestore, applicando le penali di cui all'art. 9 del presente documento, in difetto degli stessi.
 3. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione e/o le informazioni richieste sul personale, in particolar modo attinenti al trattamento normativo, previdenziale ed assicurativo applicato, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini indicati verranno applicate le penali di cui all'art. 9 Condizioni di Trattativa;
 4. In conformità a quanto previsto dell'art. 25 bis del Decreto legislativo (di seguito "*D.lgs*") n. 39/2014, il Gestore che intenda impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqies* e 609 *undecies* del codice penale (di seguito "*C.p.*") e/o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di tali attività, è tenuto a chiedere il certificato penale del casellario di cui all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito "*D.P.R.*") n. 313/2002 che attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra, nonché di sanzioni interdittive e di misure di sicurezza e prevenzione. Il Certificato in oggetto deve essere rinnovato ogni sei mesi.
 5. Il Gestore potrà avvalersi, esclusivamente in via integrativa e, comunque, mai sostitutiva, del contributo di volontari. È onere del Gestore assicurare i volontari contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e provvedere al rimborso delle eventuali spese dagli stessi sostenute e documentate.
 6. Il Gestore si fa garante che nei confronti del personale impiegato e dei volontari non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione in merito a procedimenti penali
 7. Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.
 8. Agli operatori ed al Gestore è fatto divieto di ricevere da terzi corrispettivi per le prestazioni rese oggetto della presente Trattativa. L'Affidatario è garante della vigilanza su tale divieto, la cui trasgressione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Trattativa.
 9. L'Affidatario nei diversi servizi educativi, anche quelli di gruppo, offrirà al minore la possibilità di fare riferimento ad una specifica figura educativa.
 10. La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di contestare al Gestore, mediante PEC, per giustificate ed oggettive motivazioni (segnalazioni), la scelta del personale adibito ai servizi del AES e di richiedere la sostituzione/rimozione dello stesso qualora, ad esempio, si verificano gravi situazioni di conflitto tra l'educatore e il/i minore/i da lui seguito/i e/o il suo coinvolgimento non professionale. Il Gestore è tenuto, in tali circostanze, a modificare l'organizzazione del AES nel termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta PEC.

ART. 10 – INADEMPIENZE – RISOLUZIONI E PENALI

1. Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto dalle presenti Condizioni di Trattativa, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto verrà disposta di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
 - e) qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
 - f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
 - g) nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova;
 - h) nel caso intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati.
3. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.
4. Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dalle presenti Condizioni di Trattativa, contesterà l'inadempimento al Gestore assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune provvederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
5. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
6. Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi l'ente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione al fornitore con un preavviso di 3 mesi.

Penali

7. Il Comune, a parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni di Trattativa Diretta, si riserva di applicare penalità fino ad un massimo di euro 1.500,00;

8. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.
9. Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Affidatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
10. Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO-

1. Il Comune, si riserva di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, anche a campione, circa la perfetta osservanza, da parte dell'Affidatario, di tutte le disposizioni contenute nel presente documento, ed, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità dell'attività prestata rispetto a quanto previsto nel presente documento, nell'offerta nonché in tutte le norme di riferimento, riservandosi di applicare le penali di cui all'articolo precedente ricorrendone i presupposti.

ART.12 - FATTURE E PAGAMENTO - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario deve produrre i dati relativi ai minori che accedono al servizio e tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività, secondo le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal Comune.
2. L'ATS/UCST provvede, sulla base della rendicontazione presentata e verificata in relazione alle ore di servizio effettuate, al pagamento di quanto previsto.
3. L'affidatario dovrà allegare quale parte integrante della fattura mensile, l'elenco delle persone seguite nel mese, comprensivo di: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, genere, nazionalità.
4. E' fatto inoltre obbligo, ai fini fiscali, l'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".
5. L'affidatario a fronte delle prestazioni dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fatture PA tramite il Sistema di Interscambio, ex legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La fattura dovrà riportare e tutti di dati previsti dall'art.21 D.P.R. n.633/1972.
6. La fattura dovrà contenere:
 - a) indicazione della partita IVA del Comune di Genova (P.IVA 00856930102);
 - b) numerazione progressiva;
 - c) data di emissione;
 - d) numero dell'ordine;
 - e) intestazione del Soggetto competente;
 - f) eventuale titolo di esenzione da IVA;

- g) CIG 9255313DE4
 - h) codice IPA: R224QF
 - i) eventuali altri dati, richiesti dalla Stazione Appaltante per necessità di rendicontazione separata attinente ai fondi.
7. Previo riscontro della regolarità contributiva dell'affidatario, accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova provvederà alla liquidazione della stessa entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.
 8. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.
 9. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
 10. L'Affidatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
 11. Nel caso di pagamenti superiori a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso l'Agenzia delle Entrate. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Operatore Economico affidatario, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni di Trattativa. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della

fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103 comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del Dlgs. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART.14 -SICUREZZA

1. È fatto obbligo all'affidatario del servizio, in quanto datore di lavoro, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di:
 - a) attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - c) imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
 - d) comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa;
2. In relazione al servizio oggetto della presente trattativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

ART. 15– RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. A tale scopo l'affidatario, prima di dare corso all'avvio del servizio dovrà dare dimostrazione di aver stipulato idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti ed a terzi ed alle cose in ogni modo coinvolte. L'affidatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

ART.16 -CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016 è vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. La cessione del credito vantato dall'affidatario nei confronti del Comune di Genova è regolata dall'art. 106, co. 13 del D.lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

ART.17 -CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto saranno devolute al - Foro esclusivo di Genova.

ART. 18 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 (DI SEGUITO GDPR)

1. La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
2. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it.
3. Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it.
4. Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla procedura per l'affidamento del servizio di cui alla presente Trattativa Diretta, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del

contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

5. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
6. Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:
 1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
 2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
 3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
7. Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
8. Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
 - a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
 - b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
9. Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
10. Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
11. Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei

o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

ART. 19 – CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

1. L'Operatore Economico affidatario, con la presentazione dell'offerta, dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dei medesimi aggiudicatari.

ART. 20 – PROTEZIONE DATI PERSONALI E PRIVACY

1. L'affidatario si impegna a sottoscrivere L'ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SI SENSI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC N.78 del 21 Settembre 2021.

ART. 21 – SUB APPALTO

1. L'affidatario di norma esegue in proprio i servizi di cui alle presenti Condizioni di Trattativa Diretta. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidatario può affidare in subappalto i servizi solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il Dirigente
Dott. Massimiliano Cavalli